

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 07717/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7717 del 2024, proposto da

Angelo Petrosino, rappresentato e difeso dall'avvocato Armando Petrosino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Formez Pa, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Emilia Romagna, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Commissione Interministeriale Ripam, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Davide Canonico, Emiliana Cirillo, Mario Taddeo, non costituiti in giudizio;

Per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

- del provvedimento prot. n. 24673 del 13.05.2024 pubblicato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, con il quale è stata approvata la graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo

indeterminato di 3.970 unità, aumentate a 4.265, da inquadrare nell'area dei funzionari per attività tributaria (bando di concorso n. 272034 del 24.07.2023, modificato dall'atto n. 300017 del 24.08.2023 e dall'atto n. 224448 del 09.05.2024);

- della valutazione pari a 22,45 punti della prova scritta del ricorrente della Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 3.970 unità, aumentate a 4.265, da inquadrare nell'area dei funzionari per attività tributaria - Agenzia delle Entrate, indetta dal Direttore dell'Agenzia con provvedimento prot. n. 272034/2023 resa pubblica in data 13.05.2024;

- dei quesiti nn. 7-10-19 del questionario somministrato al ricorrente nel corso della prova scritta del suddetto concorso;

- della graduatoria finale di merito del concorso suddetto per le posizioni aperte presso la Direzione Regionale Emilia-Romagna nella parte in cui posiziona il ricorrente tra gli idonei non vincitori, in quanto collocato al numero 594, per aver conseguito il punteggio di 22,45;

per quanto di ragione:

- dei provvedimenti di data e numero sconosciuti con i quali sono stati predisposti i questionari per la prova scritta del concorso;

- di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per il ricorrente;

Nonché per l'accertamento:

- Del diritto del ricorrente per effetto dell'annullamento all'assegnazione di punti 0,43 ulteriori 0,08, ingiustamente sottratti per l'errore del quesito numero 7, aggiunti rispetto ai conseguiti 22,45 in esito alla prova scritta;

- Del diritto del ricorrente per effetto dell'annullamento all'assegnazione di punti 0,43 ulteriori 0,08, sottratti per l'errore del quesito numero 10, aggiunti rispetto ai conseguiti 22,45 in esito alla prova scritta;

- Del diritto del ricorrente per effetto dell'annullamento all'assegnazione di punti

0,43 ulteriori 0,08, sottratti per l'errore del quesito numero 19, aggiunti rispetto ai conseguiti 22,45 in esito alla prova scritta;

- del conseguente diritto del ricorrente al ricalcolo del punteggio attribuito alla prova scritta e dal suo inserimento nella graduatoria finale di merito con il punteggio ricalcolato in 23,98 ($0,43 + 0,08 + 0,43 + 0,08 + 0,43 + 0,08$).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Formez Pa e di Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Emilia Romagna e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Commissione Interministeriale Ripam;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2024 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che l'esame delle questioni poste (con particolare riferimento al quesito concernente la sottoscrizione del capitale sociale nella s.r.l.) merita l'approfondimento tipico della sede di merito;

Considerato che la sollecita fissazione dell'udienza di merito è idonea a soddisfare le rappresentate esigenze cautelari;

Considerato che il ricorso principale è stato notificato "ad almeno un controinteressato", ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a. e che, pertanto, deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati, collocatisi in graduatoria in posizione migliore di quella di parte ricorrente ed inclusi nella graduatoria finale di merito e nell'elenco dei vincitori della selezione pubblica di cui si discute, limitatamente alle graduatorie formate per l'area regionale di interesse di parte ricorrente;

Ritenuto, in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di controinteressati, di:

a) dovere prescrivere la notifica individuale nei confronti degli ultimi tre classificati

nella graduatoria degli originari vincitori;

b) potere, altresì, autorizzare la parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web dell'Agenzia delle Entrate, degli estremi della presente ordinanza, del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti in versione integrale e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incumbenti, parte ricorrente dovrà provvedere, pena l'improcedibilità del gravame, entro il termine perentorio di giorni 30 decorrente dalla pubblicazione della presente ordinanza, inoltrando, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'amministrazione resistente, e fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che, in ordine alle prescritte modalità di notifica, permangono alcuni obblighi in capo all'amministrazione, fra cui:

- pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati trasmessi da parte ricorrente, con l'indicazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- non rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, la documentazione ivi inserita;
- fare in modo che sulla home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina in cui sono stati pubblicati gli atti su menzionati;
- rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito web istituzionale del ricorso e dell'elenco dei controinteressati, con la precisa indicazione della data in cui è avvenuta la pubblicazione;

Ritenuto che la prova del compimento dei prescritti adempimenti, contenente anche

l'attestato rilasciato dall'amministrazione, dovrà essere depositata agli atti del giudizio, a cura del ricorrente, entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta pubblicazione o, se successivo, dal rilascio dell'attestato, il tutto a pena di decadenza;

Ritenuto, infine, che le spese della fase cautelare possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter):

- 1) dispone l'integrazione del contraddittorio secondo le modalità indicate in parte motiva;
- 2) fissa per la definizione, nel merito, del presente giudizio l'udienza pubblica del 28 gennaio 2025;
- 3) compensa le spese della fase cautelare.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Achille Sinatra, Consigliere, Estensore

Francesca Mariani, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Achille Sinatra

IL PRESIDENTE
Donatella Scala

IL SEGRETARIO